*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 109° — Numero 193**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Mercoledì, 31 luglio 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Concessione di ricompensa al valor militare**

*Decreto presidenziale* 30 *aprile* 1968 *registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *luglio* 1968 *registro n.* 18 *Difesa, foglio n.* 277

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

MARRUCCI Ivo, nato a Volterra (Pisa) il 21 agosto 1919, sottotenente artiglieria cpl. — Addetto alla linea pezzi di una batteria d'accompagnamento, schierata in posizione avanzata e direttamente attaccata, dirigeva l'azione di fuoco con perizia e sprezzo del pericolo. — Zona di Krasnogorowka (Fronte russo), 15 dicembre 1942.

**(7066)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1968, n. **849.**

**Applicazione delle norme della convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata a Lisbona il 31 ottobre 1958, e ratificata con la legge 4 luglio 1967, n. 676.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;

Visto l'art. 3 della legge 4 luglio 1967, n. 676, con il quale il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione, fra l'altro, della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles, a Washington, a L'Aja, a Londra e a Lisbona, stabilendo, inoltre, i compiti delle singole amministrazioni nell'esecuzione delle disposizioni di detta convenzione e le norme di carattere procedurale relative;

Considerata la necessità di emanare norme per l'applicazione, in particolare, delle disposizioni contenute nell'art. 5, lett. *a*) numeri 3 e 4, della citata convenzione, armonizzando, in conseguenza, con dette disposizioni quelle contenute nell'art. 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, ed integrando, inoltre, le voci della tabella *A* allegata al regio decreto 29 giugno 1939, numero *1127, modificata, ultimamente, dalla tabella* allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'agricoltura e le foreste, per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato nel territorio dello Stato l'invenzione brevettata, o l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.

La licenza obbligatoria di cui al precedente comma può ugualmente venire concessa:

1) qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta a una misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese;

2) se l'invenzione protetta da brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi a un brevetto rilasciato in base a domanda precedente. In tal caso la licenza può essere rilasciata al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purchè questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un notevole progresso tecnico. Se le due invenzioni hanno lo stesso fine industriale, la licenza obbligatoria è concessa soltanto con riserva della concessione di una licenza sul brevetto posteriore a favore del titolare del brevetto anteriore, qualora questi presenti istanza per l'apposizione della riserva stessa.

Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi dei precedenti commi deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non aver potuto ottenere da questi una licenza contrattuale a eque condizioni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all'amministrazione militare e a quelle tenute segrete ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto ».

Art. 2.

Dopo l'art. 54 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 54-*bis*. — La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.

La licenza obbligatoria può essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purchè il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine a una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima.

La licenza obbligatoria non può essere accordata al contraffattore della invenzione.

La licenza obbligatoria è concessa per durata non superiore alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, può essere trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.

La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio. anche da parte del licenziatario, della azione giudiziaria circa la validità del brevetto o dei diritti che ne derivano ».

« Art. 54-*ter*. — La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto, o il suo avente causa, dall'onere di attuare l'invenzione.

Il brevetto decade qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese ».

« Art. 54-*quater*. — Colui che vuol ottenere la licenza di cui all'art. 54 deve farne istanza motivata all'ufficio centrale brevetti, indicando la misura e le modalità di pagamento del compenso offerto. L'ufficio centrale brevetti dà pronta notizia dell'istanza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto e a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o annotati.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro che ne hanno diritto in base ad atti trascritti o annotati possono opporsi all'accoglimento della istanza ovvero dichiarare di non accettare la misura e le modalità di pagamento del compenso. L'opposizione deve essere motivata ».

« Art. 54-*quinquies*. — L'ufficio dà pronta comunicazione all'istante, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dell'opposizione prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente e dei suoi motivi.

Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della raccomandata, l'istante deve far pervenire all'ufficio centrale brevetti le proprie osservazioni.

La licenza è concessa o negata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ».

« Art. 54-*sexies*. — Nel decreto di concessione della licenza vengono determinate la durata della licenza stessa, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali, eventualmente, è subordinata la concessione stessa, la misura e le modalità di pagamento del compenso.

Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo.

La licenza è revocata, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalità prescritte. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa, conceda l'uso del brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.

La comunicazione alle parti interessate dei provvedimenti adottati è effettuata a cura dell'ufficio centrale brevetti.

Il decreto di concessione della licenza, quello di variazione delle condizioni relative e quello di revoca sono pubblicati nel Bollettino dei brevetti e annotati nel registro dei brevetti ».

Art. 3.

La licenza obbligatoria è soggetta alle seguenti tasse:

1) tassa di domanda;

2) tassa di concessione.

La tassa di domanda deve essere pagata prima della presentazione della domanda di concessione della licenza.

La tassa di concessione della licenza deve essere pagata, dietro avviso dell'ufficio centrale brevetti, prima della emanazione del decreto di concessione.

Art. 4.

Alla tabella *A*, allegata al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e modificata dalla tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, sono aggiunte le seguenti voci:

« 1) per la domanda di licenza obbligatoria su brevetto principale o completivo, lire 60.000;

2) per la concessione della licenza obbligatoria, lire 200.000 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — FANFANI — REALE — PRETI — COLOMBO — TREMELLONI — GUI — SCALFARO — RESTIVO — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1968*
*Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 30.* — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1968, n. 850.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 13 luglio 1965, n. 884;

Veduta la legge 25 luglio 1966, n. 602;

Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche dell'Università di Padova, intese ad ottenere l'istituzione della facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, presso l'università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali può essere istituito il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche.

Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, firmato d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione (allegato *A*).

All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la « laurea in scienze statistiche ed economiche ».

La tabella II, annessa al citato regio decreto n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali rilascia anche la laurea in « scienze statistiche ed economiche ».

Dopo la tabella VII, annessa al citato regio decreto n. 1652, è inserita, assumendo il numero VII-*bis*, la tabella annessa al presente decreto (allegato *A*).

Art. 2.

A decorrere dall'anno accademico 1968-69 è istituita presso l'Università di Padova, la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, con il corso di studi che rilascia la laurea in scienze statistiche ed economiche e con il corso di studi, che rilascia il diploma di statistica.

Art. 3.

Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo:

*a*) tre posti di professore, mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di giurisprudenza della stessa Università di Padova;

*b*) un altro posto di professore, mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di scienze politiche della stessa Università di Padova;

*c*) un altro posto di professore, prelevato sul contingente di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

*d*) otto posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62.

Art. 4.

Le attribuzioni, demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio di facoltà, vengono esercitate da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facoltà, saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti suindicati è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto — vistato dal Ministro per la pubblica istruzione — contenente le norme relative all'ordinamento del corso di studi della laurea in scienze statistiche ed economiche (allegato *B*).

Il corso di studi per il diploma di statistica, esistente presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova passa a far parte della nuova facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, istituita con il presente decreto presso la stessa Università degli studi di Padova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1968

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1968*
*Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 40.* — GRECO

ALLEGATO *A*

TABELLA VII-*bis*

LAUREA IN SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici, per geometri, per il turismo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.

I diplomati in statistica sono ammessi al terzo anno, ma il consiglio di facoltà provvederà a prescrivere di volta in volta il piano di studi per adire la laurea.

*Insegnamenti fondamentali*:

1. Istituzioni di analisi matematica;
2. Analisi matematica;
3. Geometria analitica;
4. Calcolo delle probabilità;
5. Istituzioni di statistica;
6. Statistica;
7. Statistica metodologica;
8. Demografia;
9. e 10. Economia e politica (biennale);
11. Politica economica e finanziaria;
12. Istituzioni di statistica economica;
13. Statistica economica;
14. Economia d'azienda;
15. Statistica aziendale e analisi di mercato;
16. Controllo statistico della qualità e statistica industriale;
17. Istituzioni di diritto privato;
18. Istituzioni di diritto pubblico;
19. Teoria dei campioni.

*Insegnamenti complementari*:

1. Geografia politica ed economica;
2. Statistica sociale;
3. Sociologia;
4. Scienza delle finanze;
5. Econometrica;
6. Contabilità nazionale;
7. Diritto commerciale;
8. Diritto del lavoro;
9. Matematica finanziaria e istituzioni di matematica attuariale;
10. Teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati;
11. Ricerca operativa;
12. Teoria dei sistemi;
13. Psicologia sperimentale;
14. Antropologia;
15. Statistica medica e biometria;
16. Statistica applicata alle scienze fisiche;
17. Genetica;
18. Diritto dell'economia pubblica;
19. Storia della statistica.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite nel biennio per il diploma in statistica o fra quelle impartite in altre facoltà dell'ateneo, previa approvazione del preside della facoltà. Detta approvazione deve essere richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno tre complementari. Deve anche aver superato gli esami di due lingue straniere moderne, dei quali almeno uno di lingua francese o inglese o tedesca presso la facoltà di scienze politiche, e l'altro di lingua il cui insegnamento sia impartito presso qualsiasi facoltà dell'ateneo.

Per essere iscritto al secondo anno lo studente deve aver superato almeno due esami fondamentali del primo anno.

Per l'insegnamento biennale di economia politica è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo considerare propedeutico rispetto al secondo.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

---

ALLEGATO *B*

**Testo delle modifiche dello statuto dell'Università degli studi di Padova, relativo all'istituzione della facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali.**

Art. 1. — All'elenco delle facoltà, che comprende l'Università degli studi di Padova, è aggiunta la seguente: « facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali con annessa la scuola di statistica ».

Poichè la scuola di statistica non fa più parte della facoltà di giurisprudenza nello stesso primo articolo la relativa annotazione al secondo capoverso viene soppressa, così come vengono soppressi con il conseguente spostamento della successiva numerazione, gli articoli 37, 38, 39, 40 e 41, relativi all'ordinamento della suddetta scuola di statistica.

Dopo l'art. 53, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti il seguente nuovo titolo IV e i seguenti nuovi articoli da 54 a 60, relativi all'ordinamento della nuova facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali con il corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed economiche ed il corso di studi per namento della suddetta scuola di statistica.

Titolo IV

*Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali*

Art. 54.

La facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali conferisce:

la laurea in scienze statistiche ed economiche;
il diploma in statistica.

Art. 55.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze statistiche ed economiche è di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici, per geometri, per il turismo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere; i diplomati in statistica sono ammessi al terzo anno e il consiglio di facoltà provvederà a prescrivere di volta in volta il piano di studi per la laurea.

*Sono insegnamenti fondamentali*:

1. Istituzioni di analisi matematica;
2. Analisi matematica;
3. Geometria analitica;
4. Calcolo delle probabilità;
5. Istituzioni di statistica;
6. Statistica;
7. Statistica metodologica;
8. Demografia;
9. e 10. Economia politica (biennale);
11. Politica economica e finanziaria;
12. Istituzioni di statistica economica;
13. Economia d'azienda;
14. Statistica economica;
15. Statistica aziendale e analisi di mercato;
16. Controllo statistico della qualità e statistica industriale;
17. Istituzioni di diritto privato;
18. Istituzioni di diritto pubblico;
19. Teoria dei campioni.

*Sono insegnamenti complementari*:

1. Geografia politica ed economica;
2. Statistica sociale;
3. Sociologia;
4. Scienza delle finanze;
5. Econometrica;
6. Contabilità nazionale;
7. Diritto commerciale;
8. Diritto del lavoro;
9. Matematica finanziaria e istituzioni di matematica attuariale;
10. Teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati;
11. Ricerca operativa;
12. Teoria dei sistemi;
13. Psicologia sperimentale;
14. Antropologia;
15. Statistica medica e biometria;
16. Statistica applicata alle scienze fisiche;
17. Genetica;
18. Diritto dell'economia pubblica;
19. Storia della statistica.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite nel biennio per il diploma di statistica o fra quelle impartite in altre facoltà dell'ateneo, previa approvazione del preside della facoltà. Detta approvazione deve essere richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno tre complementari. Dovrà anche aver superato gli esami di due lingue straniere moderne, dei quali almeno uno di lingua francese o inglese o tedesca presso la facoltà di scienze politiche, e l'altro di lingua il cui insegnamento sia impartito presso qualsiasi facoltà dell'ateneo.

Per essere iscritto al secondo anno lo studente deve aver superato almeno due esami fondamentali del primo anno.

Per l'insegnamento biennale di economia politica è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo considerare propedeutico rispetto al secondo.

Art. 56.

Gli esami di istituzioni di analisi matematica, di analisi matematica, di geometria analitica, di calcolo delle probabilità, di istituzioni di statistica, di statistica, di economia politica (primo esame), di istituzioni di statistica economica, di statistica economica, di istituzioni di diritto privato, di istituzioni di diritto pubblico, devono essere superati prima degli altri esami fondamentali.

Gli esami di istituzioni di analisi matematica e di geometria analitica dovranno essere superati prima degli esami di analisi matematica e di statistica.

L'esame di istituzioni di statistica dovrà essere superato prima degli esami di statistica, di demografia e di statistica economica.

L'esame di analisi matematica dovrà essere superato prima dell'esame di calcolo delle probabilità.

Gli esami di economia politica (primo esame) e di istituzioni di statistica economica, dovranno essere superati prima dell'esame di statistica economica.

L'esame di economia politica (secondo esame) dovrà essere superato prima dell'esame di politica economica e finanziaria.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su tema approvato dal professore della materia e nella discussione di almeno due su tre temi orali scelti dal candidato vertenti su materie fondamentali del suo corso di studi e parimenti approvati dai professori delle rispettive materie.

Uno di questi temi deve riguardare la statistica metodologica ed uno la statistica applicata.

Art. 57.

La durata del corso degli studi per il diploma in statistica è di due anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, per geometri, industriali, agrari, nautici, per il turismo, per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.

*Sono insegnamenti fondamentali*:

1. Elementi di matematica;
2. Statistica;
3. Statistica economica corso elementare;
4. Statistica giudiziaria (semestrale);
5. Statistica sociale (semestrale);
6. Antropometria (semestrale);
7. Statistica sanitaria (semestrale);
8. Sociologia generale;
9. Demografia;
10. Geografia politica ed economica.

*Sono insegnamenti complementari*:

1. Economia politica corso elementare;
2. Biometria;
3. Antropologia;
4. Nozioni elementari di diritto privato e pubblico;
5. Calcolo delle probabilità; sue applicazioni statistiche;
6. Controllo statistico della qualità e statistica industriale;
7. Programmazione ed interpretazione statistica degli esperimenti;
8. Teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati;
9. Ricerca operativa;
10. Economia d'azienda.

Gli insegnamenti semestrali di statistica giudiziaria e statistica sociale e quelli pure semestrali di antropometria e statistica sanitaria, comportano rispettivamente esami unici.

L'insegnamento biennale di statistica economica comporta un esame alla fine di ogni anno.

L'insegnamento di elementi di matematica è propedeutico rispetto a quello di statistica.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite nel corso di laurea in scienze statistiche ed economiche o in altre facoltà dell'ateneo, previa approvazione del preside della facoltà.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due complementari.

Art. 58.

L'esame di statistica deve essere superato prima degli esami di statistica economica, anche per il primo anno, di statistica giudiziaria e sociale, di antropometria, di statistica sanitaria e di demografia.

L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, svolta su un tema approvato dal professore della materia.

Art. 59.

Appartiene alla facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali l'istituto di statistica, che comprende i seminari di statistica, demografia, statistica economica ed aziendale, statistica sociale, biometria e statistica sanitaria, matematica, calcolo delle probabilità e scienze economiche.

La facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali nomina i direttori dell'istituto e dei seminari con le norme stabilite dall'art. 23 del regolamento generale universitario e dei regolamenti che li riguardano. I direttori durano in carica due anni. Il collegamento fra istituto e seminario è effettuato per mezzo del consiglio dei direttori, presieduto dal preside della facoltà, sentiti i singoli professori che insegnano le materie comprese nell'ambito dell'istituto.

Sono ammessi a frequentare l'istituto ed i singoli seminari gli studenti della facoltà nonchè gli studenti di altra facoltà ed i laureati che ne facciano domanda. Alle modalità di frequenza e di iscrizione sarà provveduto con un regolamento interno di facoltà.

Art. 60.

La facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali ha una propria biblioteca che è disciplinata da un regolamento approvato dal consiglio di facoltà ».

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1968, n. 851.

**Istituzione a Digione e Mentone (Francia) di vice consolati di 1ª categoria, ed in Nimes, Agen, Calais ed Avignone (Francia) di agenzie consolari di 1ª categoria e soppressione dei vice consolati di 2ª categoria in Digione, Nimes, Mentone, Agen e Calais e della agenzia consolare di 2ª categoria in Avignone.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Udito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I vice consolati di 2ª categoria in Digione, Nimes, Mentone, Agen e Calais (Francia) e l'agenzia consolare di 2ª categoria in Avignone (Francia) sono soppressi.

Art. 2.

E' istituito in Digione (Francia) un vice consolato di 1ª categoria, alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Lione, con la seguente circoscrizione territoriale: il dipartimento della Côte-d'Or.

Art. 3.

E' istituita in Nimes (Francia) un'agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Marsiglia, con la seguente circoscrizione territoriale: il dipartimento del Gard.

Art. 4.

E' istituito in Mentone (Francia) un vice consolato di 1ª categoria, alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Nizza, con la seguente circoscrizione territoriale: Cantoni di Beausoleil, Mentone, Sospel, Breil e Tenda del dipartimento delle Alpes Maritimes.

Art. 5.

E' istituita in Agen (Francia) un'agenzia consolare di 1ª categoria, alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Tolosa, con la seguente circoscrizione: il dipartimento di Lot et Garonne.

Art. 6.

E' istituita in Calais (Francia) un'agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Lilla, con la seguente circoscrizione: il dipartimento di Pas-de-Calais.

Art. 7.

E' istituita in Avignone (Francia) un'agenzia consolare di 1ª categoria, alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Marsiglia, con la seguente circoscrizione territoriale: il dipartimento di Vaucluse.

Art. 8.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1967.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1968

SARAGAT

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 222, *foglio n.* 31. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1968, n. **852.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, in Genova.**

N. 852. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Genova in data 14 maggio 1967, integrato con dichiarazione del 25 agosto 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, in Genova.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 222, *foglio n.* 22. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1968, n. **853.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Maddalena nel comune di Bosco Marengo.**

N. 853. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Alessandria in data 25 luglio 1967, integrato con dichiarazione senza data, relativo all'erezione della parrocchia di S. Maria Maddalena in frazione Levata del comune di Bosco Marengo (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 222, *foglio n.* 23. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1968, n. **854.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Lorenzo da Brindisi, in Padova.**

N. 854. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 11 febbraio 1966, integrato con dichiarazione del 27 novembre 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Lorenzo da Brindisi, in Padova.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 222, *foglio n.* 24. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1968, n. **855.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Girolamo, in Padova.**

N. 855. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 26 giugno 1966, integrato con dichiarazione del 6 luglio successivo, relativo alla erezione della parrocchia di S. Girolamo, in Padova.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 222, *foglio n.* 25. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1968.

**Rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 29 marzo 1968-28 marzo 1970.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 20 aprile 1952, n. 524, recante modificazioni alle disposizioni di legge 18 ottobre 1942, n. 1460, ed alla legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 29 novembre 1957, n. 1208, recante modifiche alle norme del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 15 dicembre 1960, n. 1488, con la quale è istituita in seno al Ministero dell'industria e commercio la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1262, con la quale il servizio centrale per l'edilizia scolastica è stato trasformato in Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, concernente il mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli uffici provinciali e delle camere di commercio, industria ed agricoltura;

Vista la legge 20 giugno 1967, n. 487, concernente la modifica dell'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, concernente le norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo della composizione del Consiglio superiore medesimo per il biennio decorrente dalla data del presente decreto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del 29 marzo 1968 e per la durata di un biennio il Consiglio superiore dei lavori pubblici è composto nel modo seguente:

*Membri di diritto*:

il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

i presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici;

il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

l'ispettore generale preposto all'ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;

il presidente del Magistrato alle acque;

il presidente del Magistrato per il Po;

i provveditori regionali alle opere pubbliche;

l'ispettore generale preposto all'ispettorato per il Tevere;

il capo dell'ispettorato generale per le zone, colpite dai terremoti del gennaio 1968, in Sicilia;

gli ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici;

il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

il direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità;

il direttore generale dell'amministrazione civile;

il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

il direttore generale del demanio;

il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

il direttore generale delle antichità e belle arti;

il direttore generale della bonifica e della colonizzazione;

il direttore generale della economia montana e delle foreste;

il direttore generale della produzione agricola;

il direttore generale del demanio e dei porti;

il direttore generale del turismo;

il direttore generale delle miniere;

il direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base;

il direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità;

il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

il direttore generale del Ministero delle partecipazioni statali;

il direttore dell'ufficio idrografico della Marina militare;

il capo dell'ufficio trasporti del Ministero della difesa;

il direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola del Ministero della pubblica istruzione;

*Membri designati dalle amministrazioni di appartenenza*:

Scotto dott. prof. Ignazio, consigliere di Stato;

Mezzanotte dott. Antonio, consigliere di Stato;

Figliolia dott. Mario, consigliere di Stato;

Carusi avv. Francesco, sostituto avvocato generale dello Stato;

Savarese avv. Michele, sostituto avvocato generale dello Stato;

Angelini Rota avv. Giuseppe, vice avvocato dello Stato;

Onufrio avv. Stefano, vice avvocato dello Stato;

Plaja dott. Eugenio, Ministro plenipotenziario di 1ª classe;

Novelli dott. Tommaso, magistrato di Corte di cassazione;

Milazzo dott. Vincenzo, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato;

Donati Nelson, generale di brigata del Genio in s.p.e.;

Castellucci Gilberto, maggiore generale del Genio aeronautico, ruolo ingegneri;

Fienga dott. ing. Ruben, direttore generale delle ferrovie dello Stato;

Tolotti dott. ing. Francesco, direttore centrale di 1ª classe del servizio impianti elettrici delle ferrovie dello Stato;

Riggio dott. ing. Antonino, direttore centrale del servizio lavori e costruzioni delle ferrovie dello Stato;

Pistella dott. Alessandro, direttore generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Dato dott. Bernardo, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

D'Armini prof. dott. ing. Pietro, direttore centrale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Armani dott. ing. Franco, direttore centrale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ruocco dott. ing. Luigi, direttore centrale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Massolo dott. Pietro, ispettore generale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Tosti dott. ing. Gino, ispettore generale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Lucaroni dott. ing. Giorgio, ispettore generale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Borgia dott. ing. Mario, direttore centrale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Bianchi dott. ing. Bruno, consigliere nazionale della economia e del lavoro;

De Dominicis dott. ing. Giuseppe, consigliere nazionale dell'economia e del lavoro;

*Membri esperti*:

Benini prof. Antonio, incaricato di costruzioni stradali all'Università degli studi di Roma;

Cederna dott. Antonio, esperto di urbanistica;

Cestelli Guidi prof. Carlo, straordinario di scienza delle costruzioni all'Università di Roma;

Citrini prof. Duilio, ordinario di idraulica al Politecnico di Milano;

Croce prof. Arrigo, ordinario di tecnica delle fondazioni all'Università degli studi di Napoli;

Ferro prof. Guido, ordinario di costruzioni marittime all'Università di Padova;

Giangreco prof. Elio, ordinario di scienza delle costruzioni all'Università di Napoli;

Greco prof. arch. Saul, ordinario di elementi costruttivi all'Università di Roma;

Morandi prof. dott. ing. Riccardo, incaricato di forma e struttura dei ponti presso la facoltà di architettura di Firenze;

Moretti prof. Attilio, direttore del servizio geologico d'Italia;

Pane prof. arch. Roberto, ordinario di storia della architettura dell'Università di Napoli;

Piccinato prof. arch. Luigi, ordinario di urbanistica all'Università di Roma;

Supino prof. Giulio, ordinario di idraulica all'Università di Bologna;

Vittorini dott. ing. Marcello, ingegnere.

Alla nomina, tra gli esperti, del rappresentante designato, dall'Unione delle province d'Italia e di quello designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, si provvederà con separato decreto non appena detti enti avranno provveduto a designare la terna di cui al punto *t*) dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni.

Art. 2.

Si fa riserva di provvedere con successivo decreto alla ripartizione delle attribuzioni tra le sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonchè all'assegnazione dei componenti suddetti alle sei sezioni del predetto consesso, ai sensi dell'art. 1, terzo capoverso della legge 20 aprile 1952, n. 524.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1968

SARAGAT

MANCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1968*
*Registro n. 13, foglio n. 145*

**(7131)**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1968.

**Sostituzione del commissario straordinario del comune di Offida.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 25 luglio 1967, con il quale sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Offida (Ascoli Piceno) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del vice prefetto ispettore dottor Giovanni Nocerino;

Considerato che il predetto funzionario è stato trasferito in altra sede, onde si rende necessario provvedere alla di lui sostituzione;

Visto l'art. 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Nicolò Fallica, direttore di sezione, è nominato commissario straordinario del comune di Offida, in sostituzione del dott. Giovanni Nocerino, con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1968

SARAGAT

RESTIVO

**(7442)**

---

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1968.

**Ricostituzione di sette comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Vista la deliberazione in data 27 novembre 1964 del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, concernente le proposte per la composizione numerica e per settore di produzione dei comitati provinciali dello stesso istituto;

Visti le notizie e i dati acquisiti e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio dell'amministrazione sulla rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali interessate;

Viste le designazioni delle stesse organizzazioni sindacali interessate e degli ordini provinciali dei medici;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione dei predetti comitati provinciali;

Decreta:

Sono nominati componenti dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie i rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli ordini provinciali dei medici indicati di seguito per ciascuno dei comitati stessi, dei quali sono membri

di diritto il capo dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, il medico provinciale e il direttore dell'ufficio provinciale dello stesso istituto.

*Comitato provinciale di Cosenza*

*a*) in rappresentanza dei lavoratori:
Riitano Giuseppe, Mancini Attilio, Sicilia Domenico e Caputo Giuseppe: settore agricoltura;
Marino Luigi: settore commercio;
Casella Ruggiero Sante: settore credito e assicurazione;
Castiglione Francesco, Marsico Salvatore e Caracciolo Luigi: settore industria.
*b*) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Pisani Emanuele e Cavani Bruno: settore agricoltura;
Passarelli Franco: settore commercio;
Altomare Antonio: settore credito e assicurazione;
Borrello Vincenzo e Quintino Bruno: settore industria.
*c*) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:
Aragona Consaldo.

*Comitato provinciale di Enna*

*a*) in rappresentanza dei lavoratori:
Alberti Luigi, Barbusca Francesco, Calà Antonino e Tranchida Dante: settore agricoltura;
Parisi Cristoforo: settore commercio;
Cardaci Vito, Bentivegna Giuseppe, Casa Angelo e Andolina Antonino: settore industria.
*b*) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Venosta Amedeo, Fazzi Giuseppe e Panvini Giuseppe: settore agricoltura;
Marro Paolo: settore commercio;
Di Stefano Mario e Pagaria Francesco Paolo: settore industria.
*c*) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:
Farina Benedetto.

*Comitato provinciale di Grosseto*

*a*) in rappresentanza dei lavoratori:
Magagnini Folco, Chelini Umberto e Conti Guido: settore agricoltura;
Ciabatti Roberto: settore commercio;
Stravaganti Vasco, Betti Duilio, Menghetti Lucio, Bracalari Nello e Soldatini Athos: settore industria.
*b*) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Salusti Eraldo e Lorenzi Aldo: settore agricoltura;
Romani Marcello: settore commercio;
Positano Ferdinando, Friuli Alfredo e Vaiani Giuseppe: settore industria.
*c*) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:
Bartolini Livio.

*Comitato provinciale di Latina*

*a*) in rappresentanza dei lavoratori:
Avella Vincenzo e Attanasio Franco: settore agricoltura;
Montomoli Emo: settore commercio;
Martelli Sante: settore credito e assicurazione;
Giachi Bruno, Teson Marcello, Dell'Anno Luigi, Giannini Alfio e Di Rienzo Salvatore: settore industria.
*b*) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Volino Alfonso: settore agricoltura;
Di Pasquale Giuseppe: settore commercio;
Lollobrigida Vincenzo: settore credito e assicurazione;
Fiore Simone, Marinucci Enzo e Guidugli Silvio: settore industria.
*c*) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:
Saviani Egidio.

*Comitato provinciale di Lucca*

*a*) in rappresentanza dei lavoratori:
Perfetti Tullio e Gigli Sergio: settore agricoltura;
Barbato Saverio: settore commercio;
Lorenzetti Luigi: settore credito e assicurazione;
Vietina Renato, Bessi Marina in Baldocchi, Tognotti Gilberto, Macchiarini Mario e Del Papa Luigi: settore industria.
*b*) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Giurlandi Silvano e Bambi Moreno: settore agricoltura;
Giovannetti Omero: settore commercio;
Massagli Salvatore: settore credito e assicurazione;
Marsilli Alfonso Giuseppe e Piccioli Luigi: settore industria.
*c*) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:
Landucci Enrico.

*Comitato provinciale di Parma*

*a*) in rappresentanza dei lavoratori:
Marinari Giovanni, Casoli Giannino e Fontana Enrico: settore agricoltura;
Zarotti Paolo: settore commercio;
Caffagnini Corino: settore credito e assicurazione;
Chilò Mario, Alfieri Rosolino, Facini Paride e Di Naso Nicola: settore industria.
*b*) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Bilzi Renzo e Bianconcini Ezio: settore agricoltura;
Dacci Renzo: settore commercio;
Pellegrini Ivo: settore credito e assicurazione;
Ficai Paolo e Salvarani Angelo: settore industria.
*c*) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:
Canali Cesare.

*Comitato provinciale di Trapani*

*a*) in rappresentanza dei lavoratori:
Cangioalosi Domenico, Tripoli Anselmo, Maltese Salvatore e Valenti Giuseppe: settore agricoltura;
Sanguedolce Girolamo: settore commercio;
Iacomelli Guido: settore credito e assicurazione;
Noto Vito, Licari Michele e Barbaro Antonio: settore industria.
*b*) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Cernigliaro Salvatore e Primavera Giuseppe: settore agricoltura;
Mazzarella Benedetto: settore commercio;
De Gasparre Vincenzo: settore credito e assicurazione;
Maltese Castrenzio e Nicosia Giuseppe: settore industria.
*c*) in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici:
Rocca Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1968

*Il Ministro*: Bosco

**(7222)**

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1968.
**Nomina del presidente dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.**

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM) e ne ha approvato il relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1284, con cui sono state apportate modifiche allo statuto dell'ente suddetto, il quale ha assunto la nuova denominazione di EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1965 con cui venne nominato il presidente dell'ente stesso per il triennio 1965-1967;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo della carica;

Decreta:

L'avv. Pietro Sette è confermato presidente dello EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

La nomina ha la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1968

*Il Ministro*: Bo

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1968*
*Registro n. 5, foglio n. 130*

(7124)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1968.
**Nuovi prezzi di vendita del sale in esenzione dall'imposta destinato all'industria.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modifiche;

Visti gli articoli 1 e 5 della legge 5 luglio 1966, n. 519;

Visto il proprio decreto in data 9 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1967, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 173, concernente la determinazione dei prezzi di vendita del sale all'industria;

Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1968, registro n. 2 Monopoli, foglio 392, concernente la riduzione del prezzo di vendita del sale industriale ceduto presso la salina di Volterra;

Riconosciuta la necessità di istituire nuovi prezzi di vendita del sale industriale in relazione alle diverse modalità di consegna del prodotto;

Riconosciuta la opportunità di riunire in un solo provvedimento tutti i prezzi di vendita del sale in esenzione da imposta;

Sentito il consiglio d'amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita del sale per tutti gli usi industriali nei quali il sale stesso non resta incorporato in prodotti atti ad essere impiegati nell'alimentazione umana sono i seguenti:

I) SALE MARINO NON DENATURATO

a) *Presso la salina di Margherita di Savoia — franco bordo, vagone o automezzo partenza — alla rinfusa*:

| | Comune L. al q.le | Depurato L. al q.le |
|---|---|---|
| per quantitativi annui fino a 200.000 quintali | 320 | 340 |
| per quantitativi annui superiori a 200.000 q.li e fino a 500.000 q.li, per l'intero quantitativo | 300 | 320 |
| per quantitativi annui superiori a 500.000 q.li, per l'intero quantitativo | 280 | 300 |
| b) *presso le saline della Sardegna — franco bordo, vagone o automezzo partenza — alla rinfusa*: | | |
| per quantitativi annui fino a 200.000 quintali | 280 | 300 |
| per quantitativi annui superiori a 200.000 q.li e fino a 500.000 q.li per l'intero quantitativo | 260 | 280 |
| per quantitativi annui superiori a 500.000 q.li, per l'intero quantitativo | 240 | 260 |
| c) *presso i depositi costieri di Genova-Sampierdarena e Venezia-Porto Marghera*: | | |
| 1) *consegna da magazzino su vagone o automezzo partenza, alla rinfusa*: | | |
| per quantitativi annui fino a 200.000 quintali | 550 | 570 |
| per quantitativi annui superiori a 200.000 q.li e fino a 500.000 q.li, per l'intero quantitativo | 530 | 550 |
| per quantitativi annui superiori a 500.000 q.li, per l'intero quantitativo | 510 | 530 |
| 2) *consegna sotto paranco da nave su vagone o automezzo, alla rinfusa*: | | |
| per quantitativi annui fino a 200.000 quintali | 530 | 550 |
| per quantitativi annui superiori a 200.000 q.li e fino a 500.000 q.li, per l'intero quantitativo | 510 | 530 |
| per quantitativi annui superiori a 500.000 q.li, per l'intero quantitativo | 490 | 510 |

Per sale marino depurato si intende il prodotto lavato e centrifugato all'atto della spedizione.

Agli effetti del raggiungimento dei suddetti quantitativi minimi, per beneficiare della riduzione dei prezzi, i sommano tutti i prelevamenti effettuati presso le saline di Margherita di Savoia, Cagliari e S. Antioco ed i depositi costieri di Genova e Venezia.

d) *presso le saline di Cervia, Comacchio e Tarquinia* (sale comune) — *franco vagone o automezzo partenza — alla rinfusa*:

L. 550/q.le.

e) *presso gli impianti di produzione dei sali superiori* (sale in polvere essiccato) — *franco vagone o automezzo partenza — alla rinfusa*:

L. 750/q.le.

Per gli acquisti inferiori a 150 q.li i prezzi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) vanno maggiorati di L. 30 al quintale.

II) SALE MARINO DENATURATO

a) *presso tutti gli organi indicati nel precedente paragrafo* I):

i prezzi ivi indicati vanno maggiorati di L. 50 al q.le;

b) *presso il deposito di Tortona — franco vagone o automezzo partenza — alla rinfusa*:

L. 600/q.le.

c) *presso i depositi ed i magazzini vendita — franco bilancia — alla rinfusa*:

L. 1700/q.le.

Per gli acquisti inferiori a 150 q.li i prezzi di cui alle lettere a) e b) vanno maggiorati di L. 30 al q.le.

III) SALE DI EBOLLIZIONE

a) *presso la salina di Volterra — franco vagone o automezzo partenza — alla rinfusa*:

| | Non essiccato L. al q.le | Essiccato L. al q.le |
|---|---|---|
| | — | — |
| per quantitativi annui fino a 200.000 quintali . . . . . . . . . . . | 650 | 750 |
| per quantitativi annui superiori a 200.000 q.li per l'intero quantitativo . | 630 | 730 |

I prezzi suddetti si riferiscono a sale non denaturato; per il sale denaturato tali prezzi vanno maggiorati di L. 50 al q.le.

Per gli acquisti inferiori a 150 q.li i prezzi medesimi vanno maggiorati di L. 30 al q.le.

IV) SALE PASTORIZIO COMPLESSO

a) *presso la salina di Margherita di Savoia — franco vagone o automezzo partenza — in sacchi da kg. 50 a perdere*:

L. 2.250/q.le.

Per acquisti inferiori a 150 q.li il prezzo di cui sopra viene maggiorato di L. 30 al q.le.

b) *presso i depositi e magazzini vendita — franco vagone o automezzo partenza — in sacchi da kg. 50 a perdere*:

L. 3.000/q.le.

Art. 2.

Sono abrogati il decreto ministeriale 9 gennaio 1967 ed il decreto miniteriale 16 febbraio 1968, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1968

*Il Ministro*: PRETI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1968*
*Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 97*

**(7083)**

---

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1968.

**Nomina di due componenti del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 991, concernente la ricostituzione dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1951, n. 535, concernente le norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Visto il proprio decreto del 16 maggio 1964, con il quale veniva nominato il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, comprendente il dott. Decimo Orlando quale rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo e il dottor ing. Enzo Beneo, esperto di geologia;

Considerato che il dott. Decimo Orlando è deceduto e il dott. ing. Enzo Beneo ha dato le dimissioni dallo incarico;

Vista la segnalazione del Ministero del turismo e dello spettacolo per il suo nuovo rappresentante in seno all'ente;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati membri del consiglio di amministrazione dello ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo i signori:

Spera ing. Pasquale, quale rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Colacicchi prof. Roberto, ordinario di geologia dell'Università di Perugia e incaricato di geografia fisica dell'Università di Roma, quale esperto in geologia.

L'incarico scade con la scadenza del consiglio di amministrazione, ossia con il 16 maggio 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1968

*Il Ministro*: RESTIVO

**(7086)**

---

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1968.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « P 16 » (scatola da 10 fiale da ml. 2 per uso intramuscolare) della ditta Farmindustria Centese (Face), con sede in Genova.** (Decreto di revoca n. 4142/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 14 gennaio 1954, con il quale è stata registrata al n. 8539 la specialità medicinale denominata « P 16 » (scatola da 10 fiale di ml. 2 per uso intramuscolare), a nome della ditta Farmindustria Centese (Face), con sede in Cento (Ferrara), ora Laboratorio farmaceutico Face, con sede in Genova, via Montello, 15, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati dal commercio ha avuto esito non favorevole, per il seguente motivo: « la quantità del sale sodico dell'acido alfa-ossibenzilfosfinico, determinata secondo il metodo analitico indicato dalla ditta Face, è risultata del 90,6 % inferiore rispetto al dichiarato;

Inoltre è stata accertata alterazione del liquido contenuto nelle fiale controllate (opalescenza e particelle in sospensione di colore bianco);

Ritenuto, pertanto, che nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « P 16 » (scatola da 10 fiale di ml. 2 per uso intramuscolare), registrata al n. 8539 con decreto in data 14-gennaio 1954, a nome della ditta Farmindustria centese (Face), con sede in Cento (Ferrara), ora Laboratorio farmaceutico Face, con sede in Genova, via Montello, 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1968

*Il Ministro*: ZELIOLI LANZINI

**(7133)**

---

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1968.
***Emissione di buoni fruttiferi annuali al portatore della* Cassa depositi e prestiti.**

## IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1928 che autorizza la emissione di buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti e ne determina le caratteristiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1928, n. 84;

Visti i decreti ministeriali 3 aprile 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1934, e 18 marzo 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 24 marzo 1947, concernenti rispettivamente la soppressione per detti buoni fruttiferi della dicitura e firma del presidente del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e le varianti conseguente alla mutata forma istituzionale dello Stato;

Visto l'art. 2, libro II, parte I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sull'ordinamento della Cassa depositi e prestiti;

Visto il decreto ministeriale del 13 marzo 1950 con il quale è stata autorizzata la ventitreesima emissione dei predetti buoni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1950, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Alle serie dei buoni fruttiferi annuali della Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 30 marzo 1928, sono aggiunte le seguenti altre:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | da | L. | 100.000 | M | » | » | 10.000.000 |
| G | » | » | 500.000 | N | » | » | 50.000.000 |
| H | » | » | 1.000.000 | O | » | » | 100.000.000 |
| I | » | » | 2.000.000 | P | » | » | 500.000.000 |
| L | » | » | 5.000.000 | Q | » | » | 1.000.000.000 |

I termini di prescrizione di cui all'art. 7 del citato decreto 30 marzo 1928 sono ridotti da trenta a dieci anni.

Art. 2.

E' autorizzata la ventiquattresima emissione di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti fino all'importo complessivo di L. 25.000.000.000 (venticinquemiliardi).

La misura dell'interesse annuo anticipato è fissata al 3,50 %.

I buoni fruttiferi saranno emessi esclusivamente nelle nuove serie elencate all'art. 1 precedente, meno quella contraddistinta con la lettera I.

Fatto salvo quanto disposto all'art. 1 stesso in ordine alla prescrizione, restano ferme tutte le altre modalità e condizioni stabilite per le precedenti emissioni.

Le caratteristiche tecniche dei predetti buoni saranno stabilite con successivo decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1968

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1968*
*Registro n. 15 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 318*

**(7525)**

---

DECRETO MINISTERALE 25 luglio 1968.
**Prezzi di acquisto delle pesche per i mesi di agosto e settembre 1968 per interventi nel mercato in caso di crisi grave.**

## IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966, dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge n. 80 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge n. 81 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, numero 268;

Visto il regolamento n. 740/68 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 18 giugno 1968, che fissa il prezzo di base ed il prezzo di acquisto per le pesche per la campagna 1968;

Visto il regolamento n. 787/68, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 25 giugno 1968, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le pesche dal regolamento n. 740/68 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 155/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 23 giugno 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione delle pesche;

Sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1968 che fissa il prezzo di acquisto delle pesche per il mese di luglio 1968, per interventi sul mercato in caso di crisi grave;

Decreta:

Art. 1.

Per i mesi di agosto e settembre 1968 i prezzi di acquisto delle pesche che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave sono stabiliti come segue:

Agosto L. 4.875 per quintale netto, imballaggio escluso, varietà Red Haven, Fair Haven e J. H. Hale, qualità I, calibro 61/67 mm.

Settembre L. 5.375 per quintale netto, imballaggio escluso, varietà J. H. Hale, qualità I, calibro 61/67 mm.

Tali prezzi si riferiscono a prodotto presentato in imballaggio.

Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti dal regolamento della commissione della Comunità economica europea n. 787/68 del 25 giugno 1968, per i casi in cui il prodotto offerto allo organismo d'intervento, per tipo, per categoria di qualità e per calibro abbia caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota cui si riferiscono i prezzi di acquisto indicati nel precedente articolo.

Roma, addì 25 luglio 1968

*Il Ministro*: SEDATI

**(7473)**

---

DECRETO PREFETTIZIO 9 luglio 1968.

**Ricostituzione del consiglio provinciale di sanità di Frosinone.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione, per scaduto triennio, del consiglio provinciale di sanità;

Viste le designazioni degli enti e delle organizzazioni interessate, per quanto concerne i componenti non di diritto;

Vista la lettera n. 5627 in data 8 luglio 1968, con la quale il medico provinciale di Frosinone designa il funzionario che dovrà disimpegnare le funzioni di segretario del consiglio di che trattasi;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità di Frosinone, per il triennio 1968-1971 decorrente dalla data odierna, è costituito come segue:

*Presidente*:

il prefetto o chi ne fa le veci.

*Componenti*:

medico provinciale;
veterinario provinciale;
presidente del tribunale di Frosinone;
ing. capo dell'Ufficio del genio civile di Frosinone;
capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
capo dell'ispettorato provinciale del lavoro;
ten. col. A. A. dott. Vincenzo Carotenuto, ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado residente nel capoluogo della provincia;
ufficiale sanitario del comune di Frosinone;
dott. Vittorio Gabriele, medico condotto;
dott. Alberto Facci, direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
dott. Igino Napoli, direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
rag. Giulio D'Agostini, presidente dell'ospedale civile di Frosinone;
dott. Giuseppe Cioffi, direttore sanitario dell'ospedale civile di Frosinone;
prof. Filippo Pericoli Ridolfini, primario medico dell'ospedale civile di Sora;
prof. Pasquale Iacobellis, primario chirurgo dell'ospedale civile di Frosinone;
dott. Ugo Bellusci, medico chirurgo;
dott. Eugenio Giovannini, medico chirurgo;
dott. Arturo Carcaterra, pediatra;
avv. Edoardo Calenda, esperto in materie amministrative;
ing. Armando Vona, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica, ed edilizia ospedaliera;
ing. Domenico Santoro, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica, ed edilizia ospedaliera;
dott. Salvatore Tremiterra, rappresentante dell'ordine dei medici;
dott. Pietro Salvatori, rappresentante dell'ordine dei veterinari;
dott. Lamberto Tuffi, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;
Anna Mastrantoni, rappresentante del collegio delle ostetriche;
Maria Grazia Nicoletti, rappresentante del collegio infermiere professionali assistenti sanitarie e vigilatrici di infanzia;
dott. Pelino Muccetti, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
rag. Giuseppe Ricci, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
dott. Stefano Oliva, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

*Segretario*:

dott. Renato Manzi, consigliere di 1ª classe dell'ufficio del medico provinciale di Frosinone.

Frosinone, addì 9 luglio 1968

*Il prefetto*: CONTE

**(6964)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Deposito dello strumento di ratifica relativo all'accordo sui debiti esteri tedeschi, adottato a Londra il 27 febbraio 1953.**

Il 19 luglio 1966 è avvenuto in Londra il deposito dello strumento di ratifica relativo all'accordo sui debiti esteri tedeschi, adottato a Londra il 27 febbraio 1953, approvato e reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1712, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 1° giugno 1966.

L'accordo è entrato in vigore per l'Italia, ai sensi dell'art. 35, il 19 luglio 1966.

**(7301)**

**Entrata in vigore dello scambio di note tra l'Italia e la Spagna per l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio ai cittadini spagnoli, effettuato a Roma il 28 giugno 1961.**

L'8 novembre 1961 e il 4 agosto 1966, il Governo spagnolo ed il Governo italiano hanno proceduto alle notificazioni previste all'art. 6 dello scambio di note tra l'Italia e la Spagna per l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio ai cittadini spagnoli, effettuato a Roma il 28 giugno 1961, approvato e reso esecutivo con legge 3 giugno 1966, n. 451, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 30 giugno 1966.

Lo scambio di note, ai sensi dell'art. 6, è entrato in vigore il 4 agosto 1966.

**(7302)**

**Entrata in vigore dell'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia, con scambi di note, relativo a pendenze finanziarie derivanti dall'accordo italo-jugoslavo concluso a Belgrado il 18 dicembre 1954 per regolare le obbligazioni economiche e finanziarie originate dal trattato di pace del 10 febbraio 1947, concluso a Roma il 3 luglio 1965.**

Con scambio di note in data 12 gennaio 1966-23 agosto 1966, i Governi jugoslavo e italiano hanno provveduto alle notificazioni previste all'art. 5 dell'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia, con scambi di note, relativo a pendenze finanziarie derivanti dall'accordo italo-jugoslavo concluso a Belgrado il 18 dicembre 1954 per regolare le obbligazioni economiche e finanziarie originate dal trattato di pace del 10 febbraio 1947, concluso a Roma il 3 luglio 1965, approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1966, n. 575, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 29 luglio 1966.

L'accordo, ai sensi dell'art. 5, è entrato in vigore il 23 agosto 1966.

**(7303)**

**Deposito dello strumento di accettazione relativo alla convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 17 giugno 1960.**

Il 26 maggio 1966, in base ad autorizzazione disposta con legge 26 maggio 1966, n. 538, è stato depositato a Londra, presso il Governo britannico, lo strumento di accettazione relativo alla convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 17 giugno 1960.

La convenzione, ai sensi dell'art. XI (b), è entrata in vigore per l'Italia il 26 agosto 1966.

**(7315)**

**Entrata in vigore dell'accordo fra l'Italia e la Repubblica Araba Unita relativo all'indennizzo di interessi italiani, con protocollo e scambio di note, concluso al Cairo il 23 marzo 1965.**

Con scambio di note in data 21 gennaio-5 settembre 1966, i Governi italiano ed egiziano hanno provveduto alle notificazioni previste all'art. XI dell'accordo tra l'Italia e la Repubblica Araba Unita relativo all'indennizzo di interessi italiani, con protocollo e scambio di note, concluso al Cairo il 23 marzo 1965, approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1966, n. 665, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 30 agosto 1966.

L'accordo, ai sensi dell'art. XI, è entrato in vigore il 5 settembre 1966.

**(7304)**

**Deposito dello strumento di ratifica relativo al quarto protocollo addizionale all'accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, adottato a Parigi il 16 dicembre 1961.**

Il 20 settembre 1966, in base ad autorizzazione disposta con legge 29 marzo 1966, n. 350, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 dell'8 giugno 1966, è stato depositato a Strasburgo presso il Consiglio d'Europa, lo strumento di ratifica relativo al quarto protocollo addizionale all'accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, adottato a Parigi il 16 dicembre 1961.

Il protocollo, ai sensi dell'art. 10, è entrato in vigore per l'Italia il 20 settembre 1966.

**(7305)**

**Deposito dello strumento di ratifica relativo al protocollo addizionale alla convenzione sull'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università, adottata a Strasburgo il 3 giugno 1964.**

Il 20 settembre 1966, in base ad autorizzazione disposta con legge 3 giugno 1966, n. 444, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1966, è stato depositato a Strasburgo, presso il Consiglio d'Europa, lo strumento di ratifica relativo al protocollo addizionale alla convenzione europea sull'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università, adottato a Strasburgo il 3 giugno 1964.

Il protocollo, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, è entrato in vigore per l'Italia il 20 ottobre 1966.

**(7306)**

**Deposito dello strumento di ratifica relativo all'accordo che istituisce la Banca Asiatica di Sviluppo, adottato a Manila il 4 dicembre 1965.**

Il 30 settembre 1966 è stato depositato a New York presso le Nazioni Unite lo strumento di ratifica relativo all'accordo che istituisce la Banca Asiatica di Sviluppo, adottato a Manila il 4 dicembre 1965 .

L'accordo, ai sensi dell'art. 64, paragrafo 2, è entrato in vigore per l'Italia il 30 settembre 1966.

**(7307)**

**Deposito dello strumento di ratifica relativo alla convenzione internazionale per la manutenzione di alcuni fari del mar Rosso, adottata a Londra il 20 febbraio 1962.**

Il 26 ottobre 1966, in base ad autorizzazione disposta con legge 3 giugno 1966, n. 546, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 23 luglio 1966, ha avuto luogo a Londra il deposito dello strumento di ratifica relativo alla convenzione internazionale per la manutenzione di alcuni fari del mar Rosso, adottata a Londra il 20 febbraio 1962.

L'accordo, ai sensi dell'art. 11, è entrato in vigore per l'Italia il 28 ottobre 1966.

**(7308)**

**Entrata in vigore dell'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia relativo agli istituti di informazione, concluso a Belgrado il 10 novembre 1965.**

Il 16 marzo e il 29 ottobre 1966, i Governi italiano e jugoslavo hanno provveduto alle notificazioni previste all'art. 6 dell'accordo fra l'Italia e la Jugoslavia relativo agli istituti di informazione, concluso a Belgrado il 10 novembre 1965, approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1966, n. 765, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 30 settembre 1966.

L'accordo, ai sensi dell'art. 6, è entrato in vigore il 29 ottobre 1966.

**(7309)**

**Entrata in vigore dello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia effettuato a Belgrado il 25 aprile 1964 in relazione all'accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali fra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra e sulle facilitazioni doganali per le merci comprese nelle liste « C » e « D ».**

Il 24 dicembre 1964 e l'11 novembre 1966 i Governi jugoslavo e italiano hanno provveduto alle notificazioni previste al punto 6 dello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia effettuato a Belgrado il 25 aprile 1964 in relazione all'accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali fra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra e sulle facilitazioni doganali per le merci comprese nelle liste « C » e « D ».

Il predetto scambio di note, approvato e reso esecutivo con legge 4 ottobre 1966, n. 877, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 31 ottobre 1966, ai sensi del punto 6, è entrato in vigore l'11 novembre 1966.

**(7310)**

**Deposito dello strumento di ratifica relativo alla convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, adottata a Roma il 1° giugno 1966.**

Il 12 ottobre 1966, in base ad autorizzazione disposta con legge 4 ottobre 1966, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254, del 12 ottobre 1966, è stato depositato a Roma, presso il Ministero degli affari esteri, lo strumento di ratifica relativo alla convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, adottata a Roma il 1° giugno 1966.

La convenzione, ai sensi dell'art. 13, è entrata in vigore l'11 dicembre 1966.

**(7311)**

**Deposito degli strumenti di ratifica relativi ai seguenti accordi internazionali: a) accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, alla Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 ed a Nizza il 15 giugno 1957; b) accordo di Nizza del 15 giugno 1957 concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio.**

Il 25 luglio 1960, in base ad autorizzazione disposta con legge 24 dicembre 1959, n. 1178 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1960, sono stati depositati a Parigi gli strumenti di ratifica relativi ai seguenti accordi internazionali: *a*) accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 ed a Nizza il 15 giugno 1957; *b*) accordo di Nizza del 15 giugno 1957 concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio.

Il primo accordo, ai sensi dell'art. 12, paragrafo 2, è entrato in vigore il 15 dicembre 1966; il secondo accordo, ai sensi dell'art. 7, è entrato in vigore l'8 aprile 1961.

**(7312)**

**Deposito dello strumento di ratifica relativo al protocollo n. 1 annesso alla convenzione universale sul diritto di autore, concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati, adottato a Ginevra il 6 settembre 1952.**

Il 19 dicembre 1966, in base ad autorizzazione disposta con legge 13 luglio 1966, n. 650, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 24 agosto 1966, è stato depositato a Parigi, presso l'UNESCO, lo strumento di ratifica relativo al protocollo n. 1 annesso alla convenzione universale sul diritto d'autore, concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati, adottato a Ginevra il 6 settembre 1952.

Il protocollo, ai sensi dell'art. 2, paragrafo *b*, è entrato in vigore per l'Italia il 19 dicembre 1966.

**(7316)**

**Entrata in vigore dello scambio di note tra l'Italia e la Spagna, effettuato a Roma il 4 maggio 1965, per la modifica dell'art. 3 dell'accordo culturale dell'11 agosto 1955.**

In data 1° dicembre-31 dicembre 1966 i Governi italiano e spagnolo hanno proceduto alle notifiche previste nella clausola finale dello scambio di note tra l'Italia e la Spagna effettuato a Roma il 4 maggio 1965, per la modifica dell'art. 3 dell'accordo culturale dell'11 agosto 1955.

Il predetto scambio di note, che era stato approvato e reso esecutivo con legge 4 ottobre 1966, n. 873, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 29 ottobre 1966, è entrato in vigore il 31 dicembre 1966.

**(7313)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della seconda cattedra di storia medioevale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna, è vacante la seconda cattedra di storia medioevale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al predetto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(7458)**

**Vacanza della cattedra di chimica fisica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di chimica fisica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(7476)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

**Sdemanializzazione di un immobile demaniale situato nel comune di Vigo di Fassa**

Con decreto ministeriale 17 giugno 1968, n. 2314, è stato disposto il passaggio del demanio al patrimonio dello Stato del terreno di superficie di mq. 389 situato nel comune di Vigo di Fassa, identificato nei registri catastali al foglio n. A/1 particella fondiaria n. 2121/1.

**(7266)**

**Sdemanializzazione di un terreno costituente una porzione della vecchia pista della strada statale n. 107, ubicato in comune di S. Giovanni in Fiore.**

Con decreto ministeriale 21 giugno 1968, n 2804, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno di mq. 420, ubicato in corrispondenza del km. 112 + 000 della strada statale n. 107, costituente una porzione della vecchia pista della strada statale n. 107, identificato nei registri catastali al foglio n. 81 del comune di S. Giovanni in Fiore.

**(7265)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento d'ufficio della Società operaia di mutuo soccorso di Tombolo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 giugno 1968 la Società operaia di mutuo soccorso di Tombolo (Padova) costituita nel 1885 e giuridicamente riconosciuta con decreto del tribunale di Padova in data 26 novembre 1910, n. 1138, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 27 del codice civile.

(7327)

### Scioglimento d'ufficio della società operaia di mutuo soccorso « Regina Margherita di Savoia » con sede in Sarmato

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 giugno 1968, la società operaia di mutuo soccorso « Regina Margherita di Savoia » con sede in Sarmato (Piacenza) costituita in data 22 maggio 1884 ed iscritta presso la cancelleria del tribunale di Piacenza al n. 53 del registro d'ordine, n. 25 delle trascrizioni, n. 98 delle società e 30 del volume documenti è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 27 del codice civile.

(7324)

### Avviso di rettifica

Nel sommario e nel testo, il titolo del decreto ministeriale 12 giugno 1968 « Approvazione della delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL concernente la graduatoria delle sanzioni amministrative », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 12 luglio 1968, è rettificato nel senso che in luogo di: «... graduatoria ...» deve leggersi: «... graduazione ...».

(7434)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Avviso di rettifica

Il comunicato concernente lo scioglimento degli organi amministrativi del consorzio agrario provinciale di Rieti e nomina di un commissario governativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 18 giugno 1968, è rettificato nel senso che il decreto ministeriale 1° giugno 1968 ha revocato il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci del consorzio agrario di Rieti, eletti dall'assemblea dei soci, e non i sindaci di nomina governativa.

(7317)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

### Corso dei cambi del 30 luglio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 621,87 | 621,70 | 621,72 | 621,55 | 621,80 | 622,26 | 621,70 | 621,55 | 621,87 | 621,78 |
| $ Can. | 579,60 | 579,50 | 579,75 | 579,35 | 579 — | 579,64 | 579,39 | 579,35 | 579,60 | 579,60 |
| Fr. Sv. | 144,80 | 144,66 | 144,69 | 144,63 | 144,60 | 144,88 | 144,68 | 144,63 | 144,80 | 144,68 |
| Kr. D. | 82,74 | 82,70 | 82,75 | 82,65 | 82,90 | 83,04 | 82,67 | 82,65 | 82,74 | 82,74 |
| Kr N. | 87,07 | 87,06 | 87,10 | 87,015 | 87,20 | 87,15 | 87,055 | 87,015 | 87,07 | 87,07 |
| Kr Sv. | 120,47 | 120,37 | 120,40 | 120,33 | 120,30 | 121,08 | 120,385 | 120,33 | 120,47 | 120,47 |
| Fol. | 171,64 | 171,64 | 171,67 | 171,60 | 171,80 | 171,97 | 171,65 | 171,60 | 171,64 | 171,64 |
| Fr. B. | 12,45 | 12,457 | 12,4640 | 12,4525 | 12,45 | 12,15 | 12,4625 | 12,4525 | 12,45 | 12,45 |
| Franco francese | 124,94 | 125,01 | 125,05 | 124,975 | 125 — | 125,18 | 125,01 | 124,975 | 125,04 | 125 — |
| Lst. | 1489,70 | 1488,47 | 1489,30 | 1488,35 | 1488,50 | 1488,24 | 1488,45 | 1488,35 | 1489,70 | 1488,60 |
| Dm. occ. | 154,90 | 154,86 | 154,83 | 154,75 | 154,70 | 155,63 | 154,77 | 154,75 | 154,90 | 154,87 |
| Scell. Austr. | 24,09 | 24,05 | 24,10 | 24,078 | 24,10 | 24,15 | 24,0825 | 24,078 | 24,09 | 24,09 |
| Escudo Port. | 21,74 | 21,76 | 21,75 | 21,74 | 21,80 | 21,83 | 21,78 | 21,74 | 21,74 | 21,74 |
| Peseta Sp. | 8,93 | 8,92 | 8,93 | 8,9210 | 8,90 | 8,92 | 8,9225 | 8,9210 | 8,92 | 8,92 |

### Media dei titoli del 30 luglio 1968

| Titolo | |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 106,575 |
| Redimibile 3,50% 1934 | 100,40 |
| Id. 3,50% (Ricostruzione) | 84,45 |
| Id. 5% (Ricostruzione) | 96,70 |
| Id. 5% (Riforma fondiaria) | 95,175 |
| Id. 5% (Città di Trieste) | 95,70 |
| Id. 5% (Beni Esteri) | 94,25 |
| Id. 5,50% (Edilizia scolastica) | 98,40 |
| Certificati di credito del Tesoro 5% 1976 | 98,50 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976 | 99,975 |
| Certificati di credito del Tesoro 5% 1977 | 99,10 |
| Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1969) | 100 — |
| » 5% ( » 1° gennaio 1970) | 100,025 |
| » 5% ( » 1° gennaio 1971) | 100 — |
| » 5% ( » 1° aprile 1973) | 100 — |
| » 5% ( » 1° aprile 1974) | 100 — |
| » 5% ( » 1° aprile 1975) | 100 — |
| » 5% ( » 1°-10-1975) II emiss. | 100 — |
| » 5% ( » 1° gennaio 1977) | 99,975 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 30 luglio 1968

| Valuta | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 621,625 |
| 1 Dollaro canadese | 579,37 |
| 1 Franco svizzero | 144,655 |
| 1 Corona danese | 82,66 |
| 1 Corona norvegese | 87,035 |
| 1 Corona svedese | 120,357 |
| 1 Fiorino olandese | 171,625 |
| 1 Franco belga | 12,457 |
| 1 Franco francese | 124,992 |
| 1 Lira sterlina | 1488,40 |
| 1 Marco germanico | 154,76 |
| 1 Scellino austriaco | 24,08 |
| 1 Escudo Port. | 21,76 |
| 1 Peseta Sp. | 8,922 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

## Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1968

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1968 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

### MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

| | | Dal 1° gennaio al 30 giugno 1968 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Incassi (in milioni di lire) | | | Pagamenti (in milioni di lire) | |
| Fondo di cassa al 31 dicembre 1967 | | | | 12.103 | | |
| *Gestione di bilancio* | | | | | | |
| Entrate tributarie | competenza | 3.389.110 | | | | |
| | residui | 400.913 | | | | |
| | Totale | | 3.790.023 | | | |
| Entrate extra-tributarie | competenza | 147.020 | | | | |
| | residui | 50.851 | | | | |
| | Totale | | 197.871 | | | |
| Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti | competenza | 3.536.130 | | | 2.718.577 | |
| | residui | 451.764 | | | 522.258 | |
| | Totale | | | 3.987.894 | | 3.240.835 |
| Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti | competenza | 278.249 | | | | |
| | residui | 11.629 | | | | |
| | Totale | | | 289.878 | | |
| Accensione di prestiti | competenza | 701.356 | | | | |
| | residui | 291.699 | | | | |
| | Totale | | | 993.055 | | |
| Spese in conto capitale | competenza | | | | 944.741 | |
| | residui | | | | 240.885 | |
| | Totale | | | | | 1.185.626 |
| Rimborso di prestiti | competenza | | | | 30.969 | |
| | residui | | | | 303.493 | |
| | Totale | | | | | 334.462 |
| *Gestione di Tesoreria* | | | | | | |
| In conto debiti di Tesoreria: | | | | | | |
| Debito fluttuante | | 2.415.776 | | | 2.718.005 | |
| Conti correnti | | 11.382.376 | | | 11.372.756 | |
| Incassi da regolare | | 2.120.940 | | | 2.050.331 | |
| Altre gestioni | | 5.362.845 | | | 4.899.251 | |
| | Totale | | | 21.281.937 | | 21.040.343 |
| In conto crediti di Tesoreria: | | | | | | |
| Crediti per operazioni di portafoglio | | 140.659 | | | 153.071 | |
| Pagamenti da regolare | | 149.537 | | | 216.003 | |
| Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi | | 849.189 | | | 997.354 | |
| Altri crediti | | 8.405.422 | | | 8.928.177 | |
| | Totale | | | 9.544.807 | | 10.294.605 |
| | Totale complessivo | | | 36.109.674 | | 36.095.871 |
| Fondo di cassa al 30 giugno 1968 | | | | — | | 13.803 |
| | Totale a pareggio | | | 36.109.674 | | 36.109.674 |

### SITUAZIONE DEL TESORO

| | Al 30 giugno 1968 (in milioni di lire) | | |
|---|---|---|---|
| Fondo di cassa | | 13.803 | |
| *Crediti di Tesoreria* | | | |
| Crediti per operazioni di portafoglio | 19.577 | | |
| Pagamenti da regolare | 248.769 | | |
| Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi | 501.009 | | |
| Altri crediti | 1.834.533 | | |
| Totale crediti | | 2.603.888 | |
| In complesso | | | 2.617.691 |
| *Debiti di Tesoreria* | | | |
| Debito fluttuante | 3.299.169 | | |
| Conti correnti | 1.680.557 | | |
| Incassi da regolare | 254.986 | | |
| Altre gestioni | 901.350 | | |
| Totale debiti | | | 6.136.062 |
| Situazione del Tesoro (passività) | | | 3.518.371 |
| Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 giugno 1968 | 202.233 | | |

*L'ispettore generale*: C. COMES

*Il direttore generale del Tesoro*: L. NUVOLONI

(7529)

# BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

## SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1968

### ATTIVO

| Voce | | Importo |
|---|---|---|
| Oro in cassa | L | 1.670.703.415.436 — |
| Cassa | » | 33.570.525.131 — |
| Portafoglio su piazze italiane | » | 977.200.068.488 — |
| Effetti ricevuti per l'incasso | » | 317.942.005 — |
| Anticipazioni | » | 1.193.726.997.187 — |
| Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione | » | 3.800.000.000 — |
| Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente | » | 2.255.118.124.005 — |
| Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato | » | 706.066.799.925 — |
| Immobili per gli uffici | » | 1 — |
| Debitori diversi | » | 381.525.524.949 — |
| Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie | » | 339.000.000.000 — |
| Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria | » | 375.871.191.645 — |
| Servizi diversi per conto dello Stato | » | 45.460.258.632 — |
| Spese | » | 89.606.523.810 — |
| | L. | 8.071.967.371.214 — |
| Depositi in titoli e valori diversi | » | 7.717.806.524.519 — |
| | | 15.789.773.895.733 — |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | » | 2.927.933.388 — |
| TOTALE GENERALE | L | 15.792.701.829.121 — |

### PASSIVO

| Voce | | Parziali | Importo |
|---|---|---|---|
| Circolazione | L. | | 4.780.181.370.000 — |
| Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca | » | | 36.151.295.305 — |
| Depositi in conto corrente liberi | » | | 148.782.727.704 — |
| Conti correnti vincolati | » | | 2.301.451.789.044 — |
| Creditori diversi | » | | 700.016.824.517 — |
| Rendite del corrente esercizio | » | | 90.086.848.041 — |
| | L. | | 8.056.670.854.611 — |
| Capitale sociale | L. | 300.000.000 — | |
| Fondo di riserva ordinario | » | 9.069.440.740 — | |
| Fondo di riserva straordinario | » | 5.927.075.863 — | 15.296.516.603 — |
| | L. | | 8.071.967.371.214 — |
| Depositanti | » | | 7.717.806.524.519 — |
| | L. | | 15.789.773.895.733 — |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | » | | 2.927.933.388 — |
| TOTALE GENERALE | L. | | 15.792.701.829.121 — |

(7530)

*Il Governatore* CARLI

*Il Ragioniere generale* MASERA

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Crotone, di 2ª categoria, con sede in Crotone (Catanzaro), in liquidazione coatta.**

Nella riunione dell'11 luglio 1968, tenuta dal comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Crotone, di 2ª categoria, con sede in Crotone (Catanzaro), in liquidazione coatta, il prof. avv. Pier Benvenuto Tucci è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 67, comma ottavo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(7437)

**Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Covo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Covo.**

Si dà notizia — ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — che in data 13 giugno 1968 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria presso la Cassa rurale ed artigiana di Covo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Covo (Bergamo), che era stata disposta per la durata di un anno con decreto del Ministro per il tesoro in data 5 dicembre 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 19 dicembre 1966) e successivamente prorogata per un periodo di sei mesi con decreto del Ministro per il tesoro in data 11 dicembre 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 28 dicembre 1967).

(7435)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Sostituzione di un componente effettivo e del presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte d'appello di Caltanissetta.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1968, registrato il 29 aprile successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le Corti d'appello per l'anno 1968;

Letta la nota n. 1345 in data 26 giugno 1968, con la quale il presidente della Corte d'appello di Caltanissetta, nell'informare che il prof. Sebastiano Cassarino, componente effettivo di quella commissione, ha dichiarato di non poter accettare l'incarico, a causa di inderogabili impegni, e che il dott. Michele Friscia, presidente supplente della commissione stessa, a seguito della nomina a magistrato di Cassazione, presto lascerà l'ufficio, propone la sostituzione del prof. Cassarino con il prof. Emanuele Proto, libero docente di diritto penale ed incaricato di « istituzioni di diritto e procedura penale presso la facoltà di giurisprudenza di Palermo, e del dott. Michele Friscia con il dottor Carmelo Di Natale, consigliere della Corte d'appello di Caltanissetta;

Poichè si ravvisano necessarie dette sostituzioni;

Decreta:

Proto prof. Emanuele, dell'Università degli studi di Palermo è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte d'appello di Caltanissetta, in sostituzione del prof. Sebastiano Cassarino e Di Natale dott. Carmelo, consigliere della Corte d'appello di Caltanissetta, è nominato presidente supplente della stessa commissione, in sostituzione del dott. Michele Friscia.

Roma, addì 8 luglio 1968

*Il Ministro*: GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *luglio* 1968
*Registro n.* 22 *Grazia e giustizia, foglio n.* 216

(7388)

**Diario delle prove scritte del concorso per esame a centotrenta posti di dattilografo negli uffici giudizi**

La prova scritta obbligatoria del concorso per esame a centotrenta posti di dattilografo giudiziario indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 16 dicembre successivo, avrà luogo in Roma il giorno 30 settembre 1968, con inizio alle ore 8.

La prova scritta dell'esame facoltativo di lingua tedesca avrà luogo in Roma, il giorno 1° ottobre 1968, alle ore 8.

(7474)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Nomina di tre membri aggiunti alla commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1967, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1967, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che occorre aggregare alla commissione del concorso di cui trattasi dei membri aggiunti per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese, francese e tedesco;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

I seguenti insegnanti di lingue straniere sono aggregati alla commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese, francese e tedesco:

Tavernini prof.ssa Giulia n. Fabrocino, insegnante di lingua e letteratura inglese presso l'istituto tecnico commerciale « Quintino Sella » di Roma;

Omodei prof.ssa Matilde n. Zecca, insegnante di lingua e letteratura francese presso l'istituto tecnico commerciale « Quintino Sella » di Roma;

Giordano Lay prof.ssa Camilla, insegnante di lingua e letteratura tedesca presso l'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma.

Ai predetti membri aggiunti saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1968

p. *Il Ministro*: SPASIANO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *maggio* 1968
*Registro n.* 14 *Interno, foglio n.* 243

(7368)

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Siena**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 21 novembre 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Siena;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1968, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Siena, nell'ordine appresso indicato:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Gaetti dott. Giuseppe . . . . | punti 87,45 | su 132 |
| 2. Cappelletti dott. Rocco . . . . | » 86,27 | » |
| 3. Molinari dott. Lodovico . . . . | » 81,60 | » |
| 4. Giordano dott. Luigi . . . . | » 80,13 | » |
| 5. Burattini dott. Elio . . . . | » 76,59 | » |
| 6. Costanzo dott. Giuseppe . . . . | » 73,95 | » |
| 7. Schinco dott. Emilio . . . . | » 72,84 | » |
| 8. Panebianco dott. Gaetano . . . . | » 72 — | » |
| 9. Caimmi dott. Luigi . | » 71,50 | » |
| 10. Costa dott. Antonio Emilio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 | » 70,13 | » |
| 11. Cieri dott. Annibale . . . . | » 70,13 | » |
| 12. Riccitiello dott. Ciro . . . . . | » 68,04 | » |
| 13. Luciani dott. Antonio . . . . . | » 67,75 | » |
| 14. Gracili dott. Rino . . . . . | » 65,63 | » |
| 15. Fornaciari dott. Raul . . . . . | » 65,18 | » |
| 16. Bertinetti dott. Mario . . . . | » 63,50 | » |
| 17. Ganci dott. Rosario . . . . . | » 59,22 | » |
| 18. Marino dott. Oreste . | » 59 — | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(7095)

# MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

**Nomina della commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami a due posti di addetto di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 24 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1967, registro n. 11 sanità, foglio n. 187, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a due posti di addetto di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità;

Visto le domande di partecipazione al concorso suddetto ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Severini prof. dott. Ugo, consigliere di Stato, presidente;

Pazzini prof. Adalberto, ordinario (ex coefficiente 970) di storia della medicina nella facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Roma;

Barberi prof. Francesco, docente di biblioteconomia e bibliografia nella facoltà di lettere della Università degli studi di Roma;

Russo prof. Giuseppe, capo del museo sperimentale e della segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità;

Vecchi Pinto prof. Elena, capo della biblioteca in soprannumero dell'Istituto predetto.

*Membri aggiunti:*

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche della Università degli studi di Roma;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma;

Quattrocchi prof. Luigi, docente di lingua e letteratura tedesca nella facoltà di magistero dell'Università de l'Aquila.

*Membri supplenti:*

Frattarolo prof. Lorenzo, docente di biblioteconomia e bibliografia nella facoltà di lettere dell'Università degli studi di Roma;

Ballio prof. Alessandro, straordinario (ex coefficiente 580) di chimica delle sostanze naturali nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Napoli;

Valenti dott. Maria, capo della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

Esercita le funzioni di segretario il rag. Arnaldo Cannarsa, consigliere di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

La spesa presuntiva di L. 500.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968, Ministero della sanità, Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1968

*Il Ministro*: MARIOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1968*
*Registro n. 8 Sanità, foglio n. 5.*

(7082)

# MINISTERO DEL TESORO

**Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso a ventotto posti di operaio manovale di 4ª categoria in prova presso la Zecca.**

Si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 7 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1968 pubblica il decreto ministeriale 24 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1968, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 70, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a ventotto posti di operaio manovale di 4ª categoria in prova presso la Zecca, indetto con decreto ministeriale 5 settembre 1966.

(7486)

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria, in prova, per le qualifiche di mestiere di « cameriere » e « cameriere marittimo ».**

Ai sensi e per effetto dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente dela Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 20 del 18 maggio 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 21 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1968, registro n. 15 Difesa, foglio n. 54, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1964, per le qualifiche di mestiere di « cameriere » (undici posti) e « cameriere marittimo » (cinque posti).

(7319)

# AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

**Errata-corrige**

Nel decreto 24 maggio 1968 concernente la nomina della commissione esaminatrice del concorso per esame teorico-pratico a dieci posti di procuratore aggiunto dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176, del 13 luglio 1968, in luogo di: « Dipace dott. Michele, consigliere della Corte d'appello di Roma. », leggasi: « Dipace dott. Michele, sostituto procuratore dello Stato. ».

(7347)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

**Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 104 del 15 febbraio 1968, con il quale ha bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1966;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Perugia, dall'ordine dei medici di Perugia e dalle amministrazioni comunali interessate;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e nella legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così composta:

*Presidente*:

Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Gaudenzi dott. Giò Battista, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Balice prof. Alberto, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Larizza prof. Paolo, direttore dell'istituto di clinica medica dell'Università di Perugia;

Canessa prof. Arturo, primario chirurgo dell'ospedale civile di Spoleto;

Figorilli dott. Ferruccio, medico condotto del comune di Perugia.

*Segretario*:

Gagliardi dott. Girolamo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione avrà sede presso la clinica medica della Università di Perugia ed inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente provvedimento viene inoltre pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Perugia, all'albo pretorio della prefettura di Perugia e dei comuni interessati.

Perugia, addì 13 luglio 1968

*Il medico provinciale*: MARCECA

**(7137)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

**Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3594/66 in data 22 settembre 1967 modificato con decreto n. 4635 del 24 novembre 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1966;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Piacenza, dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così composta:

*Presidente*:

De Dominicis dott. Luigi, vice prefetto vicario.

*Componenti*:

Grilli dott. Vito, medico provinciale superiore;

D'Anneo dott. Antonino, vice prefetto ispettore;

Gennari dott. Salvatore, primario medico dell'ospedale civile di Cortemaggiore;

Vaccari prof. dott. Federico, primario chirurgo degli ospizi civili di Piacenza;

Gatti dott. Pietro, medico condotto.

*Segretario*:

D'Alessandro dott. Carlo, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 6 luglio 1968

*Il medico provinciale*: PASQUALUCCI

**(7135)**

# REGIONI

### REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1968, n. **32.**

**Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 novembre 1967, n. 59, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 17 *luglio* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'articolo 8 della legge regionale 31 gennaio 1967, n. 2, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 30 novembre 1967, n. 59, concernente il prelevamento di L. 6.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 luglio 1968.

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1968, n. 33.

**Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 1967, n. 63, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 17 *luglio* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'articolo 8 della legge regionale 31 gennaio 1967, n. 2, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 63 del 18 dicembre 1967, concernente il prelevamento di L. 7.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 luglio 1968.

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1968, n. 34.

**Contributi per l'istituzione e il funzionamento di uffici tecnici comunali e consortili.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 17 *luglio* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti di disporre dell'ufficio tecnico comunale o consortile, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi nei limiti e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi:

1) ai consorzi, la cui popolazione complessiva non sia inferiore ai 5.000 abitanti, costituiti, a' sensi delle disposizioni del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, tra comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, ed il cui fine statutario sia l'istituzione e il funzionamento di un ufficio tecnico consortile;

2) ai comuni singoli con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti che istituiscono l'ufficio tecnico comunale.

Per la determinazione della popolazione si fa riferimento ai dati dell'ultimo censimento demografico.

Art. 3.

I contributi di cui alla presente legge sono riferiti:

1) alle spese d'impianto per la prima dotazione degli uffici tecnici comunali o consortili, ivi compresa l'attrezzatura specifica e le mappe catastali;

2) alle spese di funzionamento degli uffici tecnici per oneri diretti e riflessi, relativi alla retribuzione base e alle indennità fisse e continuative, sostenute dai comuni e dai consorzi per il trattamento economico del capo dell'ufficio tecnico, assunto con pubblico concorso.

Per le spese d'impianto il contributo è limitato a lire 500.000; per le spese di funzionamento il contributo è stabilito nella misura del 75 per cento in favore degli uffici consortili e del 50 per cento in favore di quelli comunali.

Art. 4.

L'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge è disposta dall'assessore regionale agli enti locali, su domanda degli enti interessati corredata dei preventivi di spesa.

Alla liquidazione del contributo sulle spese indicate al n. 2 dell'articolo 3 provvede l'assessore regionale agli enti locali sulla base delle spese effettivamente sostenute dall'ente quali risultano alla chiusura dell'esercizio. Per le stesse spese, l'assessore agli enti locali è autorizzato a concedere, a richiesta delle amministrazioni interessate e subordinatamente alla effettiva attivazione degli uffici tecnici comunali e consortili, anticipazioni in misura non superiore all'80 per cento dell'importo presunto del contributo.

Le anticipazioni costituiscono per il tesoriere comunale o consortile entrata con destinazione speciale ai sensi dell'articolo 171, secondo comma, del regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale 12 febbraio 1911, n. 297.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 è istituito il capitolo 11207 con la seguente denominazione: «Contributi a favore dei comuni e dei consorzi di comuni per l'istituzione e il funzionamento di uffici tecnici».

A favore di detto capitolo sono stornate lire 50.000.000 dal capitolo 27101 dello stesso stato di previsione.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico al suddetto capitolo 11207 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli esercizi futuri, si farà fronte con una quota del maggior gettito della imposta di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 luglio 1968.

DEL RIO

**(7432)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.